

## **NORMATIVA F - GAS: D.P.R. 146 del 16 novembre 2018**

### **Cosa è**

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il nuovo decreto nazionale D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), il quale da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, abrogando così il vecchio D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006. Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

### **Novità introdotte**

- attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore fisse;
- attività (quali controllo perdite, recupero f-gas, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento) su apparecchiature di protezione antincendio che contengono f-gas;
- attività (quali installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, smantellamento e recupero) su commutatori elettrici contenenti f-gas;
- Recupero di solventi a base di f-gas dalle apparecchiature fisse che li contengono.

### **Obblighi**

Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

L'obbligo di **comunicazione alla Banca Dati decorre dal 24 luglio 2019** (dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per i seguenti soggetti:

- imprese che forniscono f-gas
- imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate

L'obbligo **decorre dal 24 settembre 2019** (dall'ottavo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto) per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

- installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse di protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero e commutatori elettrici;
- interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
- attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.